



REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI BIELLA

COMUNE DI VILLANOVA BIELLESE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 19

Originale

OGGETTO:

REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART.20 DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N.175 E SS.MM.II. - RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31.12.2022 - INDIVIDUAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI DA ALIENARE O VALORIZZARE.

Il giorno 14/12/2023, in Villanova Biellese, alle ore 19:00 nella sede municipale, si è riunito il Consiglio Comunale in Seduta straordinaria. Sono presenti i sigg.:

Cognome e Nome	Presente
1. MANGIARACINA GIOVANNI - Sindaco	Sì
2. BENVENUTO EMANUELE - Consigliere	Sì
3. GRAZIOLA PIETRO - Consigliere	Sì
4. BOSIO SIMONE - Consigliere	Sì
5. BOSIO ROBERTO - Consigliere	Sì
6. FIORESE BEATRICE - Consigliere	No
7. BALDACCI MASSIMO - Consigliere	No
8. CREPALDI EMANUELE - Consigliere	No
9. DALLATORRE GIAN LUCA - Consigliere	No
10. FIGUS ANTIOCHELLO - Consigliere	Sì
11.	
Totale Presenti:	6
Totale Assenti:	4

Constatata la presenza del numero legale, il Sindaco sig. Giovanni Mangiaracina, dichiara aperta la seduta in 1^a convocazione per la trattazione dell'argomento in oggetto. Assiste il Segretario comunale Dr.ssa Anna Garavoglia, incaricato della redazione del presente verbale.

IL SINDACO

Considerato il Decreto legislativo 175/2016, il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, come rinnovato dal decreto delegato 16 giugno 2017 numero 100 (di seguito TU), prevede che le amministrazioni pubbliche debbano effettuare annualmente “un’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette”

Richiamato in particolare L’art. 20 del TUSP, il quale prevede in capo alle Amministrazioni Pubbliche l’obbligo di effettuare annualmente un’analisi dell’assetto complessivo delle società a partecipazione pubblica diretta o indiretta al fine di predisporre, ove ne ricorrono i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

Tenuto conto che la revisione periodica delle partecipazioni deve comportare l’adozione del piano di razionalizzazione qualora si rilevino ai sensi del comma 2 dell’art. 20:

- società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- partecipazioni societarie che non rientrano in alcuna delle categorie di attività ammesse dagli articoli 4 e 26 del TUSP;
- partecipazioni in società, che nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500.000 euro;
- partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio di interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite;

Ritenuto necessario prevedere alla ricognizione delle società partecipate detenute alla data del 31 dicembre 2022 ai fini dell’eventuale adozione del piano di razionalizzazione periodica di cui all’art. 20 del TUSP;

Atteso che il Comune di Villanova Biellese, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall’art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l’utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato” (art. 4, c. 3, T.U.S.P.);

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all’efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall’Ente, con particolare riguardo all’efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall’Ente;

Considerato che risulta discriminata e di estrema importanza identificare il concetto di “società a controllo pubblico” e che tale definizione nel tempo ha subito diverse autorevoli interpretazioni ivi riportate:

con la Deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/ la Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti, ha inteso il concetto di controllo pubblico con quanto definito all’art. 2, co. 1, lett. b), T.U.S.P., coerentemente coordinato, ed integrato, con quanto disposto dall’articolo 11 – quater del d.lgs. n. 118/2011 così come meglio specificato nel principio contabile applicato 4/4 ove si enuncia il concetto di Gruppo Amministrazione Pubblica chiosando che “sono rilevanti ai fini del Testo unico e, quindi, della ricognizione delle partecipazioni ai sensi dell’art. 24, d.lgs. n. 175/2016, le società indirette, “quotate” e non, che hanno per tramite una società/organismo a controllo pubblico”.

con propria nota interpretativa dello scorso 15 febbraio 2018 il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro Direzione VIII Struttura di Monitoraggio e Controllo delle Partecipazioni Pubbliche – ha inteso “che il controllo di cui all’articolo 2359 c.c. possa essere esercitato da più amministrazioni congiuntamente, anche a prescindere dall’esistenza di un vincolo legale, contrattuale, statutario o parasociale tra le stesse” rilevando altresì un’ulteriore “ipotesi di controllo congiunto, rispetto a quelle di cui alla precedente lettera a), quando in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all’attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo”

“controllo congiunto - una pluralità di soci esercita il controllo per effetto di norme di legge, di norme statutarie o di patti parasociali;

controllo congiunto - una pluralità di soci dispone della maggioranza assoluta dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria ed esercita il controllo, anche tramite comportamenti concludenti;

controllo congiunto - una pluralità di soci dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria, anche tramite comportamenti concludenti;

controllo congiunto - una pluralità di soci esercita il controllo grazie a vincoli contrattuali con la società”.

Viste le linee guida sulla revisione periodica delle partecipazioni predisposte dal Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento del tesoro, di concerto con la Corte dei Conti, con allegato formati per la revisione;

Considerato che la relazione di cui all’allegato A prevede le azioni da intraprendere per quanto riguarda le eventuali partecipazioni da alienare, e che ad esse si rinvia;

Preso atto che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, o che di converso non sia necessario alcun aggiornamento, esito che comunque deve essere comunicato sia al MEF che alla Corte dei Conti;

Rilevato che in caso di mancata adozione dell’atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall’art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all’art. 2437-quater, cod. civ.;

Rilevata la necessità che i servizi ed uffici comunali competenti predispongano le procedure amministrative più adeguate per alienare le partecipazioni, nel caso vi fosse necessità, in conformità a quanto oggetto della presente deliberazione e al piano costituito dalle schede di rilevazione allegato, secondo i tempi in esse indicati;

Tenuto conto che la mancanza od invalidità del presente atto deliberativo renderebbe inefficace l’atto di alienazione delle partecipazioni di cui trattasi;

Tenuto conto che ai sensi dell’art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000, non essendovi una variazione dell’assetto partecipativo nelle proprie quote societarie la presente deliberazione non necessita dell’acquisizione del parere espresso dall’Organo di revisione,

Preso atto del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile espressi dal Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art 4., D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii;

PROPONE AL CONSIGLIO

- Di approvare gli allegati alla presente deliberazione redatti secondo le indicazioni fornite nelle linee guida congiunte Dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti “Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche Art. 20 D.Lgs. n. 175/2016 ”;
- di procedere all'invio delle risultanze della ricognizione effettuata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, attraverso l'apposito applicativo;
- di incaricare i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di quanto sopra deliberato;
- che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;
- che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i, con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e smi;
- che la presente deliberazione consiliare venga pubblicata nell'apposita sezione di amministrazione trasparente del sito istituzionale;

IL CONSIGLIO COMUNALE

ESAMINATA la proposta del Sindaco;

VOTANTI: nr. 6

CON VOTI: favorevoli n 6, contrari n. 0, astenuti nr.0, espressi palesemente per alzata di mano;

DELIBERA

DI APPROVARE integralmente la suesposta proposta di deliberazione

Letto confermato e sottoscritto
Villanova B.se 14/12/2023

Il Sindaco
FIRMATO DIGITALMENTE
GIOVANNI MANGIARACINA

Il Segretario Comunale
FIRMATO DIGITALMENTE
DR.SSA ANNA GARAVOGLIA